



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470

Sito Internet: www.figc-campania.it
e-mail-gst: gst.campania@lnd.it



Stagione Sportiva 2019/2020

Comunicato Ufficiale n. 12/GST del 28 novembre 2019

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

COMUNICATO UFFICIALE N. 12/GST (2019/2020)

Si dà atto che il Giudice Sportivo Territoriale,
nella riunione tenutasi in Napoli il 28 novembre 2019,
ha adottato le seguenti decisioni:

CAMPIONATO PROMOZIONE

GARA DEL 24/11/2019 PLA JANUM - ISOLA DI PROCIDA

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale, avv. Marco Cardito, letto il preannuncio ed il reclamo ritualmente proposto dalla Società ASD Isola di Procida per la presunta posizione irregolare, ai fini disciplinari, del calciatore GIUDITTA Danilo (nato il 5.05.2001), appartenente alla Società ASD Plajanum; il predetto calciatore, infatti, in tesi della reclamante, sarebbe stato squalificato giusta C.U. n. 06/GST del 22.10.2019 e, pertanto, non avrebbe avuto titolo per partecipare alla gara de qua, atteso il disposto dell'art. 21 CGS (esecuzione delle sanzioni); ancorché ritualmente evocata, la Società reclamata non ha fatto pervenire controdeduzioni; effettuati gli opportuni accertamenti, va rilevato che il calciatore in parola risulta effettivamente squalificato per n. 2 giornate, giusta C.U. sopra citato e che, dalla distinta ufficiale di gara, lo stesso risulta aver partecipato alla gara in epigrafe; inoltre, non vi è prova che il calciatore in parola abbia scontato la squalifica inflitta e, pertanto, il reclamo risulta meritevole di accoglimento; P.Q.M. dato atto della rituale comunicazione della decisione effettuata alle parti ex art. 67 CGS, DELIBERA, in accoglimento del reclamo proposto, di: a) infliggere alla Società ASD Plajanum la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0/3, in favore della reclamante; b) squalificare il calciatore dell'ASD Plajanum GIUDITTA Danilo (nato il 5.05.2001) per n. 3 giornate effettive, in considerazione della recidiva; c) inibire il dirigente accompagnatore dell'ASD Plajanum MARZOCCHI Massimo fino al 19.12.2019; d) sanzionare la Società ASD Plajanum con l'ammenda di euro 150,00; e) dispone restituirsi tassa reclamo, se versata.

A CARICO DI SOCIETÀ

AMMENDA

Euro 150,00 PLA JANUM
vedi delibera

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 19/12/2019

MARZOCCHI MASSIMO (PLAJANUM)
vedi delibera

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

GIUDITTA DANILO (PLAJANUM)
vedi delibera

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale
avv. Marco Cardito**

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARA DEL 13/10/2019 S.C. VICTORIA MARRA - ATLETICO PAGANI

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale, avv. Marco Cardito, preso atto della rimessione della CSAT, giusta C.U. 13/CSAT del 15.11.2019; rilevato che il calciatore oggetto di reclamo risulta effettivamente non tesserato con la Società ASD Atletico Pagani, come evidenziato dalla CSAT con il citato C.U.; rilevata, dunque, la fondatezza del reclamo P.Q.M. il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale, dato atto della rituale comunicazione della decisione effettuata alle parti, ex art. 67 C.G.S., DELIBERA, in accoglimento del reclamo proposto, di: a) infliggere alla Società ASD Atletico Pagani la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3/0 in favore della reclamante; b) squalificare il calciatore Costantino Roberto (nato il 8.06.1990) per n. 2 giornate effettive; c) inibire il Dirigente Accompagnatore della Società ASD Sporting Pagani, Sig. SORRENTINO Nunzio, fino al 19.12.2019; d) di infliggere alla società ASD Sporting Pagani l'ammenda di euro 100,00; e) restituire la tassa reclamo, se versata.

GARA DEL 20/10/2019 CASTELPOTO - LA ROCCA

La società ha inviato reclamo in ordine alla gara in oggetto. In osservanza dei termini a difesa si riserva ogni decisione in merito

GARA DEL 20/10/2019 SPORTING TEAM MAROSO - SAVIGNANESE

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale, avv. Marco Cardito, letto il preannuncio ed il reclamo ritualmente proposto dalla Società ASD Polisportiva Savignanese per la posizione irregolare agli effetti disciplinari del calciatore della Società Sporting Team Maroso, CONTE Pasquale (nato il 5.5.1994) che, in tesi della reclamante, sarebbe stato squalificato giusta C.U. del C.R. Puglia n. 84 del 18.4.2019 e, quindi, non avente titolo a partecipare alla gara in epigrafe; rilevato che la Società reclamata, ancorché ritualmente evocata non ha presentato contro deduzioni; effettuati gli opportuni, complessi, accertamenti, anche presso il C.R. Puglia, che ha riscontrato le richieste di chiarimenti di questo Giudice in data 22.11.2019, con nota prot. 192, è emerso: 1) che il calciatore in parola è stato squalificato per una gara, in recidiva di ammonizioni (V infrazione) tale sanzione è stata pubblicata sul C.U. sopra citato, a pag. 19; 2) che la Società presso cui militava il calciatore CONTE Pasquale, Giov Calcio Cerignola S.r.l., ha rinunciato a disputare la gara con lo Sporting Lucera in programma per il 28.04.2019 (giusta C.U. del C.R. Puglia n. 88 del 2.05.2019, pag. 22); 3) che, per tali ragioni, la Società Giov. Calcio Cerignola S.r.l. non ha potuto disputare le gare di PLAY OUT, avendo maturato un distacco di oltre sette punti (da ultimo per il punto di penalizzazione comminato per effetto della rinuncia di cui sopra) rispetto alla squadra oggetto di abbinamento nei play-out, come previsto dal C.U. del C.R. Puglia n. 38 del 8.11.2018, pag. 20; rilevato, pertanto, che da allora il calciatore CONTE Pasquale non ha scontato la squalifica essendo stato inserito in lista ed avendo partecipato alla gara oggetto di reclamo, avendo, per contro, disputato come prima partita ufficiale quella oggetto di reclamo; rilevato che il calciatore in parola risulta in

posizione irregolare ai fini disciplinari e, quindi il reclamo risulta fondato; P.Q.M. il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale, dato atto della rituale comunicazione della decisione effettuata alle parti, ex art. 67 C.G.S., DELIBERA, in accoglimento del reclamo proposto, di: a) infliggere alla Società Sporting Maroso la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0/3 in favore della reclamante b) squalificare il calciatore CONTE Pasquale (nato il 5.5.1994) per n 2 giornate effettive; c) inibire il Dirigente Accompagnatore della Società Sporting Team Maroso, Sig. MORRONGIELLO Bruno, fino al 19.12.2019; d) restituire la tassa reclamo, se versata; d) di infliggere alla società Sporting Maroso l'ammenda di euro 100,00.

GARE DEL 13/10/2019

A CARICO DI SOCIETÀ

AMMENDA

Euro 100,00 ATLETICO PAGANI

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 19/12/2019

SORRENTINO NUNZIO (ATLETICO PAGANI)

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

COSTANTINO ROBERTO (ATLETICO PAGANI)

GARE DEL 20/10/2019

A CARICO DI SOCIETÀ

PERDITA DELLA GARA:

SPORTING TEAM MAROSO

vedi delibera

AMMENDA

Euro 100,00 SPORTING TEAM MAROSO

vedi delibera

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARE

CONTE PASQUALE (SPORTING TEAM MAROSO)

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale
avv. Marco Cardito**

CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 REGIONALE

GARA DEL 3/11/2019 G.S. AUDAX HERAJON 1956 - ATLETICO EBOLI 1925

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale, avv. Marco Cardito, letto il preannuncio di reclamo proposto dalla Società ASD Atletico Eboli 1925 per anomalie nei tesseramenti della squadra locale, riferendosi alla Società avversaria Audax Herajon; rilevato che è pervenuta rinuncia al reclamo da parte della ASD Atletico Eboli 1925; P.Q.M. DELIBERA il non luogo a procedere sull'impugnativa, omologando il risultato di 3/1, in favore dell'Audax Herajon acquisito sul tgd; dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale
avv. Marco Cardito**

CAMPIONATO UNDER 16 REGIONALE MASCHILE

GARA DEL 27/10/2019 VIRTUS BELSITO - NOCERA SOCCER M.G.F.

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale, avv. Marco Cardito, letto il preannuncio ed il reclamo proposto dalla Società ASD Nocera Soccer MGF per la presunta posizione irregolare del calciatore della squadra avversaria, ASD Virtus Belsito, Sig. LOTTI Mauro (nato il 13.01.2004) che, in tesi della reclamante, sarebbe stato squalificato per n. 2 giornate, giusta C.U. n. 107 del 4.06.2019 e, non avendo scontato la squalifica, non avrebbe titolo a partecipare alla gara de qua; esperita l'attività istruttoria, va rilevato che il preannuncio di reclamo non risulta ritualmente notificato alla Società ASD Virtus Belsito, come previsto dall'art. 67 C.G.S., ragion per cui il reclamo improcedibile e ciò ne preclude l'esame nel merito; P.Q.M. dato atto della rituale comunicazione ex art. 67 C.G.S. alle Società della presente decisione DELIBERA: a) di dichiarare l'improcedibilità del reclamo proposto dalla Società ASD Nocera Soccer MGF e, per l'effetto, di omologare il risultato acquisito sul tdg di 2/0 in favore della reclamata; b) di trasmettere gli atti alla Procura Federale per gli opportuni accertamenti; c) di incamerare la tassa reclamo.

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale
avv. Marco Cardito**

CAMPIONATO UNDER 14 REGIONALE MASCHILE

GARA DEL 2/11/2019 PIGNA CALCIO - ASSOCALCIO TERZOTEMPO

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale, avv. Marco Cardito, letto il preannuncio ed il reclamo presentato dalla Società ASD Assocalcio Terzo Tempo avverso la regolarità della gara in epigrafe; esperiti gli opportuni accertamenti, va rilevato che il preannuncio di reclamo è stato tardivamente presentato il 4.11.2019, a fronte di gara disputata in data 2.11.2019; quanto sopra, in violazione dell'art. 67 CGS, il quale prevede che "Il ricorso deve essere preannunciato con dichiarazione depositata unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria del Giudice sportivo e trasmessa ad opera del ricorrente alla controparte, entro le ore 24:00 del giorno feriale successivo a quello in cui si è svolta la gara alla quale si riferisce"; consegue l'inammissibilità dell'impugnativa, che ne preclude l'esame nel merito; P.Q.M. il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale, dato atto della rituale comunicazione della decisione, effettuata alle parti ex art. 67 CGS, DELIBERA di: a) dichiarare inammissibile il reclamo proposto dalla Società ASD Assocalcio Terzotempo; b) omologare, per l'effetto, il risultato di 0/0 acquisito sul tdg; c) incamerare la tassa reclamo.

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale
avv. Marco Cardito**

Publicato in NAPOLI, affisso all'albo del C.R. CAMPANIA ed inserito sul suo Sito Internet il 28 novembre 2019.

**Il Segretario
Andrea Vecchione**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**